

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**  
**COMUNE DI SAINT-PIERRE**



**REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

*(approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 22 febbraio 2012, modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 49 del 31 ottobre 2012, modificato con deliberazione consiliare n. 15 del 30 aprile 2014)*

**Allegato 1 alla deliberazione n. 15 del Consiglio comunale del 30 aprile 2014**

**“Modifiche ed integrazioni al Regolamento generale delle entrate”**

# **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Art. 2 – Aliquote e tariffe

Art. 3 – Rapporti con i cittadini

Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie

## **TITOLO II - GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

Art. 5 – Forme di gestione

Art. 6 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali

Art. 9 – Importi minimi riscossione ordinaria

Art. 10 – Ravvedimento operoso

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

Art. 11 – Attività di controllo delle entrate

Art. 12 – Avviso bonario

Art. 13 – Accertamento delle entrate tributarie

Art. 14 – Accertamento delle entrate non tributarie

Art. 15 – Ripetibilità delle spese di notifica

Art. 16 – Riscossione coattiva delle entrate tributarie

Art. 17 – Riscossione coattiva delle entrate non tributarie

Art. 18 – Recupero stragiudiziale dei crediti

Art. 19 – Dilazione e sospensione del pagamento

Art. 20 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Art. 21 – Importi minimi riscossione coattiva

Art. 22 – Rimborsi

Art. 23 – Interessi

Art. 24 – Contenzioso tributario

## **TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 25 – Norme transitorie

Art. 26 – Norme finali

<p style="text-align:center"><b>REGOLAMENTO GENERALE</b> <b>DELLE ENTRATE COMUNALI</b></p>
--

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento**

Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione, così come modificati dalla legge costituzionale n. 3/2001, e dagli artt. 52 e 59 del d. lgs. n. 446/1997 e dalla legge regionale n. 54/1998 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta".

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge n. 212/2000 "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", il d. lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Il regolamento disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.

Le disposizioni del regolamento sono volte a fissare la disciplina generale per la determinazione di tariffe, aliquote e canoni, nonché a disciplinare le attività relative al versamento, all'accertamento ed alla riscossione, anche coattiva, dei tributi e delle altre entrate dell'Ente, nonché infine a specificare le procedure, le competenze degli organi e le forme di gestione.

Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.

Restano salve le norme contenute in altri regolamenti dell'Ente, che possono dettare una disciplina di dettaglio delle singole entrate, siano essi di carattere tributario o meno, e in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

**Art. 2 – Aliquote e tariffe**

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.

Salve diverse disposizioni di legge, le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio.

Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

In caso di adozione di aliquote, canoni e tariffe oltre tale termine, le stesse esplicano invece efficacia dall'esercizio finanziario successivo.

In assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati per l'anno precedente.

In ogni caso, le variazioni di aliquote, canoni e tariffe non possono comportare adempimenti a carico dei contribuenti e/o degli utenti, con scadenza anteriore al sessantesimo giorno dalla data di adozione.

### **Art. 3 – Rapporti con i cittadini**

I rapporti con i cittadini devono essere improntati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

I regolamenti comunali in materia tributaria, oltre che pubblicati per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, secondo le modalità stabilite dal Ministero delle Finanze, vengono diffusi con tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Allo stesso modo, le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini vengono ampiamente resi pubblici in modo tempestivo, anche attraverso l'utilizzazione di tecnologie telematiche ed elettroniche.

Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate, in particolar modo alle modalità di determinazione delle stesse.

Le informazioni ai cittadini sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.

Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti che scadano prima di sessanta giorni dalla loro entrata in vigore o, comunque, dalla data di approvazione del regolamento stesso.

#### **Art. 4 – Agevolazioni fiscali e tariffarie**

I regolamenti di ogni entrata possono individuare in modo specifico particolari agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni, con riferimento ad ogni singola fattispecie impositiva e ad ogni tipologia di entrata patrimoniale, nei limiti consentiti dalla legge.

Al fine di agevolare i soggetti passivi in condizioni di oggettiva difficoltà, la Giunta comunale, con apposito provvedimento, può individuare specifiche agevolazioni a favore di tali soggetti, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale di disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) di cui all'art. 10 del d. lgs. 460/1997 possono godere, a fronte di apposita deliberazione della Giunta Comunale che ne fissi anche i termini di validità, di riduzioni dei canoni e delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici comunali e dei tributi comunali, da determinarsi su apposita richiesta.

Le associazioni senza scopo di lucro che organizzino sul territorio comunale manifestazioni di interesse sociale possono beneficiare di agevolazioni o riduzioni dei tributi comunali e/o dei canoni connessi allo svolgimento di tali manifestazioni, a condizione che le manifestazioni siano preventivamente comunicate e riconosciute come tali dal Comune e che le agevolazioni e riduzioni siano previsti dagli specifici regolamenti.

## **TITOLO II**

### **GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE**

#### **Art. 5 – Forme di gestione**

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza ed equità.

Oltre alla gestione diretta, per le fasi di accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali è possibile procedere all'affidamento al competente Agente per la riscossione, ovvero, singolarmente per ogni entrata o cumulativamente per più categorie, ai soggetti indicati

dagli artt. 52, comma 5, e 53 del d. lgs. n. 446/1997, come attuati dal decreto del Ministero delle Finanze 11 settembre 2000 n. 289 “Regolamento relativo all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni” e secondo quanto stabilito nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata.

L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia ed ottimale fruizione per i cittadini in condizioni di uguaglianza. Devono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell’Ente e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite, partecipate o, comunque, affidatarie dell’accertamento e della riscossione delle entrate.

L’eventuale insorgenza di controversie in via amministrativa o giurisdizionale inerenti l’attività di accertamento, liquidazione e riscossione posta in essere da soggetti gestori terzi comporterà l’assunzione a carico dagli stessi di tutti gli oneri, economici e non, relativi alla difesa degli interessi dell’Amministrazione; in ogni caso, il soggetto gestore presterà la massima collaborazione agli uffici dell’amministrazione preposti alla difesa.

#### **Art. 6 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali**

È designato, per ogni tributo di competenza dell’Ente, un funzionario responsabile, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo. Il nominativo del funzionario responsabile deve essere comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Il responsabile deve evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei mezzi in dotazione e utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati, anche al fine di garantire la necessaria conoscenza delle procedure agli interessati e la minore richiesta possibile di adempimenti a carico del contribuente, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/2000, recante disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, nell’ambito dello statuto dei diritti del contribuente.

In particolare il funzionario responsabile cura:

- tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
- appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- sottoscrive gli avvisi, gli accertamenti, gli atti di ingiunzione, in caso di riscossione diretta, ed ogni altro provvedimento che impegni il Comune verso l'esterno;
- cura il contenzioso tributario;
- dispone i rimborsi;
- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con l'Agente per la riscossione ed il controllo della gestione;
- esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione e la riscossione, anche forzata, del tributo.

Qualora sia deliberato di affidare a soggetti terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, comprese quelle di controllo sulla corretta e proficua gestione dell'entrata da parte del soggetto gestore.

Nella convenzione o nell'atto di affidamento della gestione a terzi dovranno essere previste clausole inerenti il livello qualitativo della gestione, anche a tutela degli interessi dei cittadini; dette clausole potranno prevedere l'istituzione di uno specifico ufficio di relazioni con il pubblico ed ogni altra misura idonea diretta a garantire il rispetto da parte del terzo gestore dello statuto dei diritti del contribuente, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 212/2000.

#### **Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie**

Le attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie fanno capo ai singoli responsabili, ai quali è affidata, con apposito provvedimento amministrativo, la gestione delle entrate stesse.

#### **Art. 8 – Modalità di riscossione delle entrate comunali**

Le entrate comunali possono essere riscosse, in funzione di quanto stabilito dalla legge e nei singoli regolamenti, in uno dei seguenti modi:

- tramite l'Agente per la riscossione dei tributi competente per territorio o altro soggetto iscritto all'albo di cui all'art. 53 del d. lgs. n. 446/1997;
- tramite la tesoreria comunale (versamento diretto agli sportelli oppure tramite conto corrente postale o bonifico bancario);
- tramite versamento diretto agli agenti contabili nominati dal Comune;
- tramite eventuali canali telematici predisposti dal Comune;
- tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.

Il Comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza delle modalità di pagamento, del numero di conto corrente postale, delle coordinate bancarie, dell'indirizzo telematico e delle modalità d'indicazione nei documenti della causale di versamento.

Nel caso in cui il Comune adotti la forma di pagamento tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale, per il primo anno di applicazione dovranno intendersi regolarmente effettuati i pagamenti tramite l'Agente per la riscossione ovvero altro soggetto terzo incaricato in precedenza della riscossione delle entrate comunali. A partire dal secondo anno di applicazione della riscossione diretta, ove il contribuente continui a versare presso l'Agente per la riscossione o presso altro soggetto incompetente, allo stesso contribuente potrà essere applicata una sanzione pari ad € 50,00, ai sensi dell'art. 7bis del d. lgs. n. 267/2000, salvo che lo stesso possa dimostrare la natura non colpevole dell'errore.

I versamenti dei tributi comunali, sia ordinari che a seguito di accertamento, devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione risulti inferiore o uguale ad € 0,49, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

#### **Art. 9 – Importi minimi riscossione ordinaria**

Gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti spontanei non sono dovuti sono i seguenti:

- IMU € 12,00 (imposta immobiliare comunale istituita nel 2012); per gli anni 2012 e 2013 l'importo minimo era pari ad € 5,00;
- TARI € 12,00 (tassa rifiuti istituita nel 2014);
- TASI € 12,00 (tributo servizi istituito nel 2014);



- TARES esclusa quella giornaliera € 5,00 (tassa rifiuti e servizi in vigore per il 2013);
- TARSU esclusa quella giornaliera € 3,00 (tassa rifiuti in vigore sino al 2012);
- ICI € 5,00 (imposta immobiliare comunale in vigore sino al 2011);
- Addizionale comunale all'Irpef € 0,00;
- Imposta di soggiorno € 0,00;
- per tutti i restanti tributi (TOSAP, ICP e DPA, Tarsu giornaliera, Tares giornaliera, Tari giornaliera) € 1,00.

#### **Art.10– Ravvedimento operoso**

Oltre ai casi previsti dall'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c) del d. lgs. n. 472/1997 la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza in ogni momento precedente a quello in cui la violazione sia stata constatata dal Comune:

1. in misura pari al doppio di quella prevista all'art. 13, comma 1, lett. b) se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'omissione o dell'errore;
2. pari al triplo di quella prevista all'art. 13, comma 1, lett. b) se la regolarizzazione avviene entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello dell'omissione o dell'errore;
3. pari al quadruplo di quella prevista all'art. 13, comma 1, lett. b) se la regolarizzazione avviene entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello dell'omissione o dell'errore;
4. pari al quintuplo di quella prevista all'art. 13, comma 1, lett. b) se la regolarizzazione avviene entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'omissione o dell'errore.

In ogni caso la sanzione ridotta non può essere superiore alla sanzione minima prevista.

Le modalità operative e di calcolo sono le stesse stabilite dall'art. 13 del d. lgs. n. 472/1997.

### **TITOLO III**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 11 – Attività di controllo delle entrate**

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'Ente ovvero nelle forme associate previste dall'art. 113 della legge regionale n. 54/1998, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione.

La Giunta Comunale può indirizzare, ove sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo e accertamento delle diverse entrate, in particolari settori di intervento.

### **Art. 12 – Avviso bonario**

Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'ufficio.

Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

### **Art. 13 – Accertamento delle entrate tributarie**

L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

Il provvedimento di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge e deve essere espressamente motivato.

Gli atti di accertamento, al pari di tutti gli atti agli stessi correlati, possono essere notificati anche a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente presso gli uffici comunali competenti, tramite personale appositamente autorizzato.

Gli atti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e gli atti di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del d. lgs. n. 472/1997.

Gli avvisi di accertamento devono necessariamente:

- essere motivati in relazione ai presupposti di fatti ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
- se la motivazione fa riferimento ad altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale;
- contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- contenere l'indicazione del responsabile di procedimento;
- contenere l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
- indicare le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
- indicare il termine di sessanta giorni entro il quale effettuare il pagamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 10, del decreto legge n. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44/2012, a decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l'importo di € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale previsione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **Art. 14 – Accertamento delle entrate non tributarie**

L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica), determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile del servizio o del procedimento.

La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute all'Ente deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito. Scaduti i termini per il pagamento indicati nella contestazione il debitore

commette violazione al presente regolamento ed è soggetto ad una sanzione pari a € 75,00. Della sanzione il debitore ne è avvisato nell'atto di contestazione del mancato pagamento.

#### **Art. 15 – Ripetibilità delle spese di notifica**

Con riferimento ai tributi locali le spese di notifica degli atti impositivi, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento del contribuente, sono ripetibili nei confronti dello stesso contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Ministero delle Finanze dell'8 gennaio 2001 "Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero".

Relativamente alle entrate non tributarie sono ripetibili, esclusivamente in sede di riscossione coattiva, le spese di notificazione relative alla contestazione del mancato pagamento di cui all'art. 14, nonché di tutti gli ulteriori atti che il Comune sia tenuto a notificare a fronte di un inadempimento dell'utente.

Le spese di notifica vengono ripetute dal Comune nei limiti del costo effettivamente sostenuto dal Comune, senza applicazione di oneri ulteriori a carico del contribuente.

#### **Art. 16 – Riscossione coattiva delle entrate tributarie**

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del decreto legge n. 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31/2008, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 del decreto legge n. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. n. 602/1973 "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito".

Qualora la riscossione coattiva dei tributi sia invece svolta in proprio dall'Ente locale o affidata a terzi, a eccezione degli Agenti per la riscossione, la stessa deve essere effettuata con la procedura dell'ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1910 "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato", seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili.

È attribuita al funzionario responsabile o al soggetto gestore la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva delle entrate.

Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione rimane, comunque, salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la

riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal d. lgs. n. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.

Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

### **Art. 17 – Riscossione coattiva delle entrate non tributarie**

La riscossione coattiva delle entrate comunali non aventi natura tributaria, avviene, per entrate totalmente gestite dal Comune o affidate anche parzialmente a terzi ex art. 52 del d. lgs. n. 446/1997 con ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto n. 639/1910, a cura del responsabile del servizio interessato o dell'affidatario, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. n. 602/1973, in quanto compatibili.

La riscossione coattiva affidata all'Agente per la riscossione avviene, previa formazione di un apposito titolo esecutivo, con le procedure di cui al D.P.R. n. 602/1973, ferma restando, a seguito di convenzione con l'Agente per la riscossione, la possibilità per l'Ente di procedere comunque in proprio alla riscossione coattiva di determinate partite, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore.

Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al Giudice ordinario, purché il funzionario responsabile dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica di tale scelta.

### **Art. 18 – Recupero stragiudiziale dei crediti**

Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva mediante ruolo, ovvero l'esecuzione forzata a seguito di notifica di ingiunzione di cui al regio decreto n. 639/1910, il Comune può adottare appositi strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti legati alle proprie entrate, sia di natura tributaria che patrimoniale.

A tal fine, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e senza necessità di preventiva cessione dei propri crediti, il Comune può avvalersi di soggetti terzi in possesso di idonei

requisiti per lo svolgimento di tale attività di recupero, i cui costi vengono posti interamente a carico del contribuente/utente moroso.

### **Art. 19 – Dilazione e sospensione del pagamento**

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti/utenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.

In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato del Sindaco.

Su richiesta del contribuente/utente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio e firmato per accettazione dal contribuente/utente, che si impegna a versare le somme dovute secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano. La ripartizione non è comunque ammessa per somme dovute inferiori a € 100,00 e l'importo della rata non può essere inferiore a € 50,00. Il piano rateale può durare al massimo tre anni. In caso di mancato pagamento di una sola delle rate nei termini indicati, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 5.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, sulle somme in scadenza dopo la prima rata.

Sulle somme la cui riscossione è stata sospesa o dilazionata sono dovuti gli interessi di cui all'art. 23.

### **Art. 20 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione**

I crediti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità, su proposta motivata del responsabile del servizio e previa verifica da parte del responsabile del servizio finanziario, sono stralciati dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio. Tali crediti sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario, e conservati nel conto del Patrimonio sino al compimento del termine di prescrizione.

Prima dello scadere del termine prescrizione il responsabile del servizio verifica ulteriormente se il debitore è ancora insolvente e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva: in tale ipotesi, le suddette somme vengono riscritte a ruolo purché le stesse siano di importi superiori a € 50,00 per anno.

Per i crediti di incerta riscossione il responsabile del servizio può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

L'insinuazione ordinaria nel passivo di un fallimento è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrate da soggetti dichiarati falliti, solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 100,00.

L'insinuazione tardiva nel passivo di un fallimento è invece disposta solo ove l'importo complessivo del credito vantato dall'Amministrazione sia superiore ad € 300,00, previa verifica della massa attiva del fallimento da richiedersi al curatore fallimentare, cui potrà seguire la decisione – da formalizzarsi tramite apposita deliberazione di Giunta Comunale – di non procedere all'insinuazione, ove il fallimento risulti incapiente o tale da non consentire il recupero di somme superiori a quelle che l'Amministrazione dovrebbe sostenere per l'insinuazione tardiva.

#### **Art. 21 – Importi minimi riscossione coattiva**

Gli incassi a titolo di recupero evasione, a mezzo di provvedimento di accertamento, comprensivi di sanzioni amministrative ed interessi, non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad € 30,00 per anno.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

Tale importo minimo riscuotibile si applica anche per periodi d'imposta precedenti e non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

#### **Art. 22 – Rimborsi**

Il rimborso di tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del servizio, su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato.

Le richieste di rimborso debbono essere presentate, a pena di decadenza, con apposita istanza debitamente documentata entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Il rimborso delle somme indebitamente versate potrà essere disposto, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalle norme istitutive delle singole entrate, per un periodo massimo di cinque anni precedenti a quello in cui è stata presentata la relativa domanda ovvero è stato adottato d'ufficio il provvedimento di rimborso, o comunque per le annualità ancora soggette ad accertamento, ove per legge sia previsto un termine superiore per lo svolgimento di tale attività.

L'Amministrazione comunale dovrà evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento, di rigetto o di sospensione, per richiesta di chiarimenti o di ulteriore documentazione, entro il termine di 180 giorni decorrenti dal momento della presentazione dell'istanza da parte del contribuente.

La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, quando non in possesso dell'ufficio.

Fatte salve eventuali norme speciali contenute nei singoli regolamenti d'imposta, in caso di rimborso per importi versati per errore del contribuente e risultati non dovuti, si applica esclusivamente il tasso d'interesse legale, con decorrenza dalla data di ricezione dell'istanza di rimborso ovvero, in caso di riscontro d'ufficio, dalla data di accertamento del diritto al rimborso.

I rimborsi dei tributi locali non vengono effettuati, relativamente alla sola imposta, per importi inferiori a quelli stabiliti all'art. 9.

### **Art. 23 – Interessi**

Alla riscossione così come al rimborso, alla sospensione ed alla dilazione di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie si applicano i tassi di interesse legale, su base giornaliera, da individuarsi in conformità alle previsioni contenute nell'art. 1284 del codice civile.

### **Art. 24 – Contenzioso tributario**

In materia di contenzioso tributario si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. n. 546/1992.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 1 della legge regionale n. 54/1998, spetta al Sindaco, nella sua qualità di organo di rappresentanza dell'Ente, determinare, con proprio provvedimento, di agire e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse del Comune nel contenzioso in sede giudiziaria.



L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri Comuni, mediante apposita struttura.

Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente, a fronte di apposito mandato conferito dal Sindaco.

## **TITOLO IV**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 25 – Norme transitorie**

Le concessioni per la gestione della riscossione e accertamento delle entrate possono essere eventualmente prorogate in conformità alle disposizioni di legge vigenti, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento e per il tempo esclusivamente necessario.

#### **Art. 26 – Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

I regolamenti relativi alle singole entrate possono stabilire norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento generale, purché in coerenza con le disposizioni di quest'ultimo. Le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento si intendono implicitamente abrogate.

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 della legge n. 212/2000, dal 1° gennaio 2011, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, poi integrato dall'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001.